

## Deliberazione del Consiglio Comunale - COPIA

Delibera N.079

in data 30.12.2024

Sessione **SEDUTA ORDINARIA** di prima convocazione

### **APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro** oggi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** nella sede municipale di Borgo Val di Taro, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 125 T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse disposizioni regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
<b>1</b> - <b>MOGLIA Marco</b>	<b>x</b>	
<b>2</b> - <b>FOSCHI Alessandra</b>	<b>x</b>	
<b>3</b> - <b>DAFFADA' Matteo</b>	<b>x</b>	
<b>4</b> - <b>FORTUNATI Martina</b>	<b>x</b>	
<b>5</b> - <b>CAMPI Carlo Alberto</b>	<b>x</b>	
<b>6</b> - <b>ORI Enrico</b>	<b>x</b>	
<b>7</b> - <b>MORTALI Stefania</b>	<b>x</b>	
<b>8</b> - <b>BIAGI Alessia</b>		<b>x</b>
<b>9</b> - <b>MARCHINI Davide</b>	<b>x</b>	
<b>10</b> - <b>DELMAESTRO Cristiano</b>	<b>x</b>	
<b>11</b> - <b>DELGROSSO Fabio</b>	<b>x</b>	
<b>12</b> - <b>FILIBERTI Sara</b>	<b>x</b>	
<b>13</b> - <b>GUERRA Cristina</b>		<b>x</b>
<b>TOTALI</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

(1) Capogruppo lista "Borgotaro Unita"

(2) Capogruppo lista "Borgo Val di Taro Rinasce"

**Assenti giustificati i Consiglieri nn. 8 e 13**  
**Presenti in videoconferenza i Consiglieri nn.3, 4 e 10**

Il Vice-Segretario Comunale, **Dott. Andrea Ricco**, partecipa alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante.

Assume la presidenza il **Sindaco Avv. Marco Moglia**.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all'inizio dei lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all'ordine del giorno notificato con la convocazione, dopo aver aperto la seduta sottopone le corrispondenti proposte all'esame del Consiglio.



COMUNE DI  
**BORGO VAL DI TARO**  
Medaglia d'oro al V.M.  
PROVINCIA DI PARMA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco avv. Marco Moglia propone di esaminare congiuntamente le proposte dalla n. 3 alla n. 10, votandole poi separatamente

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità

Il Sindaco avv. Marco Moglia espone brevemente le 8 proposte di deliberative dalla 3 alle 10 nell'odg.

L'assessore delegato Carlo Alberto Campi analizza i dati più importanti delle 8 proposte deliberative.

Esponde con slides i contenuti principali del DUP e del bilancio 2025/2027.

Interviene il vice sindaco Alessandra Foschi, riprendendo la delibera della Giunta Comunale n. 100/2024 (tariffe per i servizi a domanda individuale).

Interviene l'assessore Martina Fortunati che espone le nuove tariffe per la mensa scolastica.

Il consigliere comunale Cristiano Delmaestro chiede alcuni chiarimenti per gli oggetti all'odg. Chiede poi alcuni chiarimenti relativi al parere del responsabile del Servizio Finanziario.

Risponde il Sindaco avv. Marco Moglia. Si associa l'assessore Carlo Alberto Campi. Si applicheranno i tagli della spending review quando saranno effettivamente esecutivi.

Gli interventi di cui sopra sono in forma integra nella registrazione conservata agli atti e pubblicata sul sito internet dell'ente.

.  
PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

VISTA la Legge n. 160/2019 che all'articolo 1 dispone:

- al comma 738 che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”* e col comma 780 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle disposizioni *“concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge”*;
- al comma 738 che *“l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”* della medesima Legge n. 160/2019;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

PRESO ATTO dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 che ha disposto, in particolare:

- con i commi dal 748 al 755 di stabilire le aliquote base del tributo e la possibilità per il Consiglio Comunale, a mezzo di apposita delibera, di variarle;
- al comma 756 che *“a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (...)”*;
- al comma 757 che *“in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. (...)”*.

VISTA la propria delibera n.039 del 30/09/2020 di approvazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamato dal suddetto comma 756, del 7 luglio 2023 e pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/2023 che:

- individua le fattispecie in materia di I.M.U. in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019;
- approva il prospetto delle aliquote e se ne dettaglia le modalità di trasmissione al Dipartimento delle Finanze del MEF sottolineando che *“l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto (...) decorre dall'anno di imposta 2024”* e che *“l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote;*
- stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo decreto e che la mancanza di suddetto prospetto, come la mancanza di pubblicazione della delibera sul sito internet del dipartimento delle Finanze del MEF entro i termini di legge, comporta l'inefficacia delle aliquote deliberate con la contestuale applicazione delle aliquote di base previste dalla Legge e che in caso di discordanza tra suddetto prospetto e quanto deliberato prevale quanto stabilito nel prospetto (art. 1, comma 764, della Legge n. 160/2019).

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 il quale stabilisce che:

- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'I.M.U. tramite l'elaborazione del Prospetto digitale, utilizzando l'apposita applicazione informatica a decorrere dall'anno di imposta 2025;
- l'aggiornamento del contenuto dell'allegato A del sopra citato decreto del 7 luglio 2023 con cui erano state individuate le fattispecie in materia di I.M.U. in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

RITENUTO, per quanto sopra esposto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo nella misura di quelle vigenti per l'anno 2024:

- aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4% (riduzione di 0,1 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,0% (riduzione di 0,1 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D: 1,06% (aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota immobili residenziali concessi in locazione a titolo di abitazione principale con il c.d. "canone concordato" disciplinato dall'art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998: 0,6% (riduzione di 0,26 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota aree fabbricabili e immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti: 1,06% (aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota base);

PRESO ATTO del "prospetto delle aliquote IMU" ID 876 elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale di cui si riporta immagine:

## Prospetto aliquote IMU - Comune di BORGIO VAL DI TARO

ID Prospetto 876 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <p>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>- A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>- A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapolare</li> <li>- A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> <li>- A/7 Abitazioni in villini</li> </ul> <p>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</p>	0,6%

### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

EVIDENZIATO che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n. 197/2022: *“in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*, come confermato dall'art. 7, comma 3, del sopracitato decreto, il quale puntualizza altresì che *“le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente”*.

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche

per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'I.M.U. in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale I.M.U. approvato con proprio atto n. 038 del 30/09/2020;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il parere favorevole datato 19/12/2024 del Revisore dei conti ex. art. 98 comma 1, lettera f, del vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti 8 (otto) favorevoli, 3 (tre) astenuti (Delemaestro, Delgrosso e Filiberti) e 0 (zero) contrari, con voti palesemente espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 riportate nel "prospetto delle aliquote IMU" ID 876, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale":

- aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4% (riduzione di 0,1 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 0,0% (riduzione di 0,1 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota fabbricati classificati nel gruppo catastale D: 1,06% (aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota immobili residenziali concessi in locazione a titolo di abitazione principale con il c.d. "canone concordato" disciplinato dall'art. 2 comma 3 della L. n. 431/1998: 0,6% (riduzione di 0,26 punti percentuali dell'aliquota base);
- aliquota aree fabbricabili e immobili diversi da quelli indicati ai punti precedenti: 1,06% (aumento di 0,2 punti percentuali dell'aliquota base);

Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze la presente deliberazione ed il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/07/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## Prospetto aliquote IMU - Comune di BORGIO VAL DI TARO

ID Prospetto 876 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <p>- Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i.</p> <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>- A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>- A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li> <li>- A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> <li>- A/7 Abitazioni in villini</li> </ul> <p>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.</p>	0,6%

### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 2/12/2024 alle 13:14:54**



Tel. 0525 / 921711  
Fax 0525 / 96218

Cod. Fisc. 00440510345

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO  
MEDAGLIA D'ORO AL V. M.  
PROVINCIA DI PARMA  
SETTORE FINANZIARIO  
SERVIZIO TRIBUTI

Piazza P.V. Manara 6  
43043 Borgo Val di Taro

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N° ~~579~~ DEL ~~30~~ 12/2024

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UFFICIO PROPONENTE:** TRIBUTI - ECONOMATO

**OGGETTO DELLA PROPOSTA:** Approvazione aliquote I.M.U. per l'anno 2025

**PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ TECNICA**

Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Angella dott. ssa Marzia

**PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITÀ CONTABILE**

Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Angella dott. ssa Marzia

# Comune di Borgo Val di Taro

Provincia di PARMA

Revisore Unico

Verbale n. 23 del 18/12/2024

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE PROPOSTE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2025**

- Ricevuta la richiesta di parere in merito alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ad oggetto: Approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025.

Il Revisore Unico Dott. Raffaele Pepe

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» all'ART. 239;
- vista la proposta per l'anno 2025 delle aliquote e delle detrazioni IMU;
- ritenuto che le proposte formulate rispettano lo statuto e il regolamento di contabilità e sono conformi alle previsioni contenute nel redigendo schema di bilancio 2025-2027.

Considerato che:

- le aliquote e la detrazione IMU sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160;

- il comma 756 della Legge 27/12/2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- il comma 757 della citata legge stabilisce che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

- Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono

diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

- Visto il “prospetto delle aliquote” allegato alla proposta di deliberazione ed elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”.

### ESPRIME

Per quanto di competenza parere favorevole in merito alle proposte di deliberazione da sottoporre al prossimo Consiglio Comunale ad oggetto:

- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

Modena Lì, 18/12/2024

Il revisore unico  
Dott. Raffaele Pepe  
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:  
Pepe Raffaele  
Firmato il 18/12/2024 19:18  
Seriale Certificato: 3699819  
Valido dal 02/07/2024 al 02/07/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. Marco Moglia**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Andrea Ricco**

F.TO \_\_\_\_\_

F.TO \_\_\_\_\_

---

---

**Certificato di Pubblicazione ed attestazione esecutività**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio (art.5 dello Statuto), certifica che il presente estratto del processo verbale è pubblicato, all'Albo Pretorio on line (Legge n.69 del 18.06.2009) sul sito internet di questo Comune come da relata e diventerà esecutiva trascorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 salvo che sia stata esercitata la facoltà prevista dal successivo comma della norma (dichiarazione immediata esecutività).

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**Dott. Andrea Ricco**

F.TO \_\_\_\_\_